



# CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**39**  
**02/10/2020**

**OGGETTO: DIVIETO VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E/O LATTINE.**

## IL SINDACO

Vista la proposta che segue: la sottoscritta, Ing. Martino Dorotea, responsabile della Direzione 1 – Area 1, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013, sottopone la seguente proposta di ordinanza sindacale:

Premesso che

l'intero centro storico è patrimonio di ogni cittadino alcamese ed è preciso compito dell'Amministrazione garantirne la completa fruibilità;

nel centro storico, caratterizzato da un reticolo di vie sono presenti diverse attività commerciali e pubblici esercizi, destinati alla vendita e somministrazione di bevande;

Considerato che, soprattutto durante il fine settimana, si è riscontrato il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo, arrecando danno al decoro urbano e costituendo pericolo per i passanti;

Vista la nota prot. 68948 del 30/09/2020, trasmessa dalla Direzione 2 - inerente i controlli effettuati sul territorio nelle ultime settimane;

Considerato che

- per quanto sopra esposto, è necessario intervenire a tutela del decoro urbano disponendo il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori in bottiglie di vetro e lattine, i quali, se abbandonati dopo il consumo su suolo pubblico, possono risultare di pericolo anche per la pubblica incolumità;
- che l'uso sconsiderato di bottiglie di vetro e lattine nelle vie del centro storico costituisce presupposto per la violazione del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti, oltre che compromettere il decoro e gli spazi culturali più importanti per l'aggregazione spontanea dei cittadini e visitatori;
- l'adozione di un provvedimento restrittivo costituisce miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
- il consumo di bevande somministrate in contenitori di vetro e lattine ha comportato, già nel passato, situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, tali da compromettere la normale e corretta fruizione di svariate aree pubbliche;
- tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti nonché per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, condizionando negativamente anche la fruizione dei flussi turistici;

**Ravvisate** le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**Richiamata** l'ordinanza n. 36 del 27.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana che dispone misure di contenimento e prevenzione per la diffusione del virus Covid 19;

**Ritenuto** di dover intervenire con provvedimento di efficacia pari a 30 giorni, per tutelare la tranquillità e riposo dei residenti;

**Visto** l'art. 50 comma 7 bis d lgs . nr.267/2000 e s.m.i. ;

**Visto** il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

## **PROPONE DI ORDINARE**

Per quanto in premessa, per trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo

1. **ai gestori di esercizi commerciali, ai gestori di esercizi artigianali e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie** sia in forma fissa che itinerante:
  - il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
  - il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande con l'utilizzo di bottiglie, lattine, e di altro materiale comunque contundente intendendo che le bevande potranno quindi essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e comunque in contenitori di materiale non contundente;
2. **a chiunque:**
  - il divieto di detenere e consumare su area pubblica bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
  - il divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etc, oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.
3. l'obbligo ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari ed infine ai titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti, di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;

## **IL SINDACO**

- riconosciuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
  - visto lo statuto comunale;
- accoglie la superiore proposta e

## **ORDINA**

Per quanto in premessa, per trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo

1. **ai gestori di esercizi commerciali, ai gestori di esercizi artigianali e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie** sia in forma fissa che itinerante:
  - il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
  - il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande con l'utilizzo di bottiglie, lattine, e di altro materiale comunque contundente intendendo che le bevande potranno quindi essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e comunque in contenitori di materiale non contundente;
2. **a chiunque**
  - il divieto di detenere e consumare su area pubblica bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
  - il divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etc, oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.
3. l'obbligo ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari ed infine ai titolari di

attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti, di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;

#### **AVVERTE**

Che ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 comma 7 bis D.Lgs n. 267/2000 da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza a cura della Direzione 1:

- Al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi ed effetti della normativa di cui in premessa citata;
- Al Commissariato di P.S. di Alcamo ;
- Alla Comando Compagnia Carabinieri di Alcamo;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza;
- Al Comando Corpo di Polizia Municipale di Alcamo.

Di demandare agli organi di Polizia dello Stato e Locali il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti e sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace.

#### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni .

Il Dirigente incaricato Ing. Martino Dorotea

**Il Sindaco**  
surdi domenico / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)